



Alla Direzione Generale  
Al Segretariato generale  
Alle Direzioni Centrali  
All'Ufficio di Gabinetto  
All'Ufficio stampa e comunicazione  
All'Avvocatura della Regione  
Alla Protezione civile  
Al Servizio coordinamento politiche per la montagna  
Al Servizio relazioni internazionali e infrastrutture  
strategiche  
SEDI

CIRCOLARE n. 4/2016

oggetto: Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, articolo 19. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le imprese impegnate nella ricerca e sviluppo

#### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per i soggetti passivi IRAP che incrementano le spese per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 19, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali).

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### ✓ *Normativa regionale*

- articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'articolo 7, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
- articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

### ✓ *Normativa statale*

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

### ✓ *Normativa europea*

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

#### 3.1 *Requisiti soggettivi*

L'articolo 19, comma 1 della legge regionale 3/2015 individua, quali destinatari dell'intervento, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo 446/1997, operanti nel territorio regionale.

Nello specifico tali soggetti sono:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)";

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del T.U.I.R., esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34. Si segnala al riguardo che tale disposizione, contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 446/1997, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 70, lett. a), n.1) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 72 della legge 208/2015);

e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale 3/2015, possono applicare la riduzione dell'aliquota Irap in parola anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e – bis) del decreto legislativo 446/1997 – nello specifico, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché le

amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale - che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2 del decreto legislativo 446/1997, operanti nel territorio regionale.

### 3.2 *Requisiti oggettivi*

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, i soggetti passivi Irap di cui al paragrafo 3.1 possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap qualora nel periodo d'imposta considerato presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nei due periodi d'imposta precedenti;
- b) un rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo superiore al 2 per cento.

A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione Irap con riferimento al periodo d'imposta 2015 se:

- 1) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 (periodo d'imposta di riferimento) superano di almeno il 10 per cento la media dei medesimi costi relativi ai periodi d'imposta 2013 e 2014. A tal proposito si evidenzia che il presente requisito sussiste anche laddove la media dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo dei due periodi d'imposta precedenti sia pari a zero;
- 2) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.

L'accesso all'agevolazione è consentito anche ai soggetti costituiti da meno di tre periodi d'imposta, ed in particolare:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, per i soggetti costituiti da due periodi d'imposta (quello cui si applica l'agevolazione e quello precedente), fermo restando il possesso del requisito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, l'incremento dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato è apprezzato con riguardo al periodo d'imposta precedente.

A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2014 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione in parola con riferimento al periodo d'imposta 2015 se:

- 1) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 (periodo d'imposta di riferimento) superano di almeno il 10 per cento i medesimi costi relativi al periodo d'imposta 2014. A tal proposito si evidenzia che, il presente requisito sussiste anche laddove i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo relativi al periodo d'imposta 2014 siano pari a zero;
- 2) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.

- ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, per i soggetti costituiti nel periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione, stante l'impossibilità di misurare l'incremento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ai fini dell'accesso al beneficio è richiesto unicamente il possesso del requisito di cui alla lettera b).

A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2015 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione in parola con riferimento al periodo d'imposta 2015 se i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.

#### 4. COSTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO

Ai fini della presente agevolazione rilevano i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto negli albi dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Si evidenzia che i costi in parola coincidono con quelli individuati all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5) del decreto legislativo 446/1997 ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

## 5. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2015 ed è a regime.

Di conseguenza, l'agevolazione spetta:

- per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, a partire dall' 01/01/2015;
- per gli esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta in corso all' 01/01/2015 (es. 01/07/2014 – 30/06/2015).

La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis e 45, comma 1 del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è pari allo 0,40 per cento. A tal riguardo si segnala che l'articolo 1, comma 70, lett. e) della legge 208/2015, ha previsto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 446/1997 con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 72 della legge 208/2015).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

## 6. MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI E AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo così come il rapporto tra i suddetti costi e il valore della produzione netta vengono rilevati, nel caso in cui il beneficiario operi nel territorio di più regioni, a livello nazionale.

La riduzione di aliquota, come già anticipato al paragrafo 5. si applica, invece, alla base imponibile Irap realizzata nel territorio regionale.

Nel caso in cui un soggetto beneficiario (vedasi paragrafo 3.) inizi o cessi l'attività in corso d'anno, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta devono essere considerati per il loro valore effettivo, relativo alla frazione d'anno, e non ragguagliati alla durata del periodo d'imposta.

Si evidenzia altresì che nel caso in cui una società o un ente deliberi la modifica della durata dell'esercizio o del periodo di gestione e per effetto di detta modifica si determini un esercizio di transizione di durata inferiore all'anno, tale esercizio, rientrando nella definizione di periodo

d'imposta di cui all'articolo 76 del T.U.I.R., rappresenta un periodo d'imposta autonomo da considerare ai fini del calcolo del requisiti.

## 7. VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

L'incremento di cui all'articolo 19, commi 1 e 3 della legge regionale 3/2015, almeno pari al 10 per cento, risulta dall'applicazione delle seguenti formule:

| Riferimento normativo L.R<br>3/2015, articolo 19 | Formula   |
|--|---|
| comma 1  | $\left\{ \frac{(C - CM)}{C} \times 100 \right\} \geq 10$ $CM = \frac{(C_{-1} + C_{-2})}{2}$ |
| comma 3  | $\left\{ \frac{(C - C_{-1})}{C} \times 100 \right\} \geq 10$                                |

dove:

- C rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento;
- $C_{-1}$  rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al primo periodo d'imposta immediatamente antecedente a quello di riferimento;
- $C_{-2}$  rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento;
- CM rappresenta il valore medio del costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al primo e secondo periodo d'imposta immediatamente antecedenti a quello di riferimento.

Per i soggetti costituiti nel periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione (articolo 19, comma 4 della legge regionale 3/2015), stante l'impossibilità di misurare l'incremento di cui al

paragrafo 3.2, lettera a), ai fini dell'accesso al beneficio è richiesto unicamente il possesso del requisito di cui al suddetto paragrafo 3.2, lettera b).

Il rapporto di cui all'articolo 19, comma 7 della legge regionale 3/2015 superiore al 2 per cento risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$\left\{ \frac{C}{VPN} \times 100 \right\} > 2$$

dove

- C rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento;
- VPN rappresenta il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP realizzato a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento.

## 8. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

### ✓ *Fusione*

Nel caso di fusione propria o di fusione per incorporazione, la società risultante dalla fusione o la società incorporante subentra in tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, che facevano capo alla società fusa o alla società incorporata, compresa dunque, la soggettività passiva ai fini dell'IRAP. La società risultante dalla fusione o la società incorporante è, pertanto, legittima titolare del diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per il computo dei costi per il personale addetto alla R&S e del valore della produzione netta nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione si deve tener conto della somma dei valori relativi a ciascuna società.

Pertanto, a titolo esemplificativo, ipotizzando come periodo d'imposta di riferimento il 2015:

- una società costituita nel 2015 che incorpora una società esistente dal 2010 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e comma 7 della legge regionale 3/2015;
- una società costituita nel 2015 che incorpora una società costituita nel 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e comma 7 della legge regionale 3/2015;

- una società costituita nel 2015 che incorpora una società anch'essa costituita nel 2015 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e comma 7 della legge regionale 3/2015.

✓ *Scissione*

La scissione, al pari della fusione, è un atto modificativo del contratto di società che incide sull'identità della società stessa senza estinguerla, per cui le società risultanti dalla scissione, siano esse preesistenti o di nuova costituzione, subentrano nella soggettività passiva della società scissa.

Le società risultanti dalla scissione sono, quindi, legittime titolari del diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Si evidenzia a tal proposito che, qualora la scissione avvenga nel corso di uno dei periodi d'imposta rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione (tre periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1; due periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 3; un periodo d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4), sarà necessario preliminarmente, ai fini della corretta valutazione dei presupposti per l'applicazione della riduzione di aliquota, determinare la quota parte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e del valore della produzione netta da attribuire a ciascuna società risultante dalla scissione relativa all'arco temporale antecedente all'operazione societaria in parola.

La quota parte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e del valore della produzione netta da attribuire a ciascuna società, con riferimento all'arco temporale antecedente alla scissione, è determinata in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione di scissione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, ipotizzando come periodo d'imposta di riferimento il 2015:

- una società esistente dal 2010 che trasferisce parte del patrimonio ad una società costituita nel 2015 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 7 della legge regionale 3/2015. La stessa regola vale per la società costituita nel 2015;
- una società costituita nel 2014 che trasferisce parte del patrimonio ad una società esistente dal 2010 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 7 della legge regionale 3/2015. La società esistente dal 2010, invece, dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 7 della legge regionale 3/2015;
- una società costituita nel 2015 che trasferisce parte del patrimonio ad una società esistente dal 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e

7 della legge regionale 3/2015. La società esistente dal 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 7.

✓ *Trasformazione*

In caso di trasformazione, poiché vi è sempre continuità agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, il soggetto che risulta dalla trasformazione ha diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica delle condizioni previste dalla legge.

A tal proposito si rileva che, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali e viceversa, l'obbligo di presentare la dichiarazione IRAP con due modelli diversi non fa venir meno la continuità, agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, nell'unico periodo d'imposta.

Relativamente al periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione, si dovrà assumere quale costo del personale addetto alla R&S il valore risultante dalla somma dei medesimi costi sostenuti dalla società trasformanda e dalla società risultante dalla trasformazione e, quale valore della produzione netta, la somma di quelli realizzati dalla società trasformanda e dalla società risultante dalla trasformazione.

✓ *Casi particolari (riferiti al trasferimento di azienda o ramo aziendale, cessione, conferimento, affitto, donazione, successione ereditaria)*

In tutti i casi in cui si verifica un trasferimento di azienda o di ramo aziendale da un soggetto ad un altro, atteso che l'agevolazione è di tipo soggettivo la presenza dei requisiti per l'accesso al beneficio va verificata sia in capo al soggetto cedente (conferente/concedente/donante/de cuius) sia in capo al cessionario (conferitario/affittuario/donatario/beneficiario).

Qualora una delle suddette operazioni avvenga nel corso di uno dei periodi d'imposta rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione (tre periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1; due periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 3; un periodo d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4), il soggetto cedente (conferente/concedente/donante/de cuius) dovrà, con riferimento al periodo d'imposta in cui tale operazione è avvenuta, assumere i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta senza considerare quanto oggetto del trasferimento medesimo.

All'opposto, il cessionario (conferitario/affittuario/donatario/beneficiario) dovrà, con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento, assumere i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta ricomprendendo quanto acquisito per effetto del trasferimento medesimo.

#### 9. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013, N. 1408/2013 E N. 717/2014 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

Come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, la riduzione di aliquota IRAP si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 (con i quali la Commissione europea ha provveduto a sostituire i regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014) e n. 717/2014 (con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il regolamento (CE) n. 875/2007 a decorrere dal 1° luglio 2014).

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 dei suddetti regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti le seguenti soglie massime:

- Euro 200.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il medesimo regolamento prevede una soglia massima pari a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Euro 15.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo;
- Euro 30.000, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detti Regolamenti.

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n.

717/2014, come *“tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica”*. Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti *“de minimis”* concessi nell’arco dei tre esercizi finanziari all’impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell’ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di *“impresa unica”* è fornita dall’articolo 2, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ai sensi dei quali:

*“Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*

*b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*

*c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*

*d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.”*

## 10. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l’art. 19, comma 10 della legge regionale 3/2015, come modificato dall’articolo 7, comma 12 della legge regionale 33/2015, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare in via telematica all’Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l’importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti *“de minimis”* concessi nell’arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 24/2009.

Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alla manovra in parola.

✓ *Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)*

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

IL RAGIONIERE GENERALE  
Paolo Viola  
Firmato digitalmente